

Novità legislative: Legge 2 luglio 2010, n. 108, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.

OGGETTO: Novità legislative – Legge 2 luglio 2010, n. 108 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

RIF. NORM.: Cod. pen., artt. 600, 601, 602 e 602 *bis*.

La Convenzione di Varsavia. - Con la legge 2 luglio 2010, n. 108 si é ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2008.

Obiettivo della Convenzione è quello della prevenzione e del contrasto della tratta degli esseri umani in ogni sua forma, nonché quello della promozione della cooperazione internazionale in tale ambito.

“Tratta di essere umani” che l’art. 4, lett. a), della Convenzione definisce come «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il ricovero o l’accoglienza di persone, attraverso la minaccia o l’uso della forza, o altre forme di coercizione, l’abduzione, la frode, l’inganno l’abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità, o mediante l’offerta o l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un’altra ai fini dello sfruttamento».

La stessa disposizione precisa altresì come alla nozione di sfruttamento debbano quantomeno essere ricondotti lo sfruttamento della prostituzione altrui e quello sessuale e del lavoro, nonché i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe, la servitù e il prelevamento di organi.

Accanto ad una serie di disposizioni dirette alla prevenzione del fenomeno ed a promuovere l’assistenza alle vittime, la Convenzione impone agli Stati aderenti l’obbligo di attribuire rilevanza penale agli atti descritti nel citato art. 4, nonché alla condotta di chi utilizza i servizi che sono oggetto di sfruttamento, nella consapevolezza che coloro che li prestano materialmente sono vittime della tratta di esseri umani.

Ancora: la Convenzione prevede l’obbligo di considerare reato le condotte, quando commesse al fine di agevolare la tratta, di falsificazione di documenti di viaggio o di identificazione, di procacciamento dei medesimi, nonché di trattenimento, alterazione, distruzione o danneggiamento di documenti di viaggio o d’identità altrui.

Tutti reati per cui espressamente viene richiesto di prevedere un regime di procedibilità officiosa.

Infine l’art. 22 della Convenzione impone l’obbligo di configurare forme di responsabilità delle persone giuridiche per conto delle quali tali reati vengano commessi.

Sul versante processuale la Convenzione invece impone, tra l’altro, obblighi di protezione delle vittime dei succitati reati e dei loro familiari, nonché di facilitare la presentazione di

una denuncia alle autorità nazionali, ancorché il reato non sia stato commesso nel territorio di uno degli Stati aderenti.

Ed in proposito l'art. 31 stabilisce altresì la necessaria configurazione della giurisdizione dei paesi firmatari per i fatti commessi nel loro territorio, a bordo delle navi di bandiera ovvero a bordo degli aeromobili immatricolati secondo le rispettive leggi, nonché per quelli commessi, anche all'estero, da un proprio cittadino o da un apolide che risieda abitualmente sul loro territorio ovvero ai danni di un proprio cittadino.

La legge interna di adeguamento. Nel dare attuazione alla Convenzione il legislatore italiano ha ritenuto sufficiente introdurre limitate misure di adeguamento dell'ordinamento penale interno, nella convinzione che la maggior parte delle misure imposte dalla stessa siano in realtà già previste dalle leggi vigenti.

Ed in tal senso è appena il caso di ricordare come la fattispecie di tratta di persone sia già configurata nel codice penale all'art. 601, il cui testo risulta ampiamente sovrapponibile alla definizione che della stessa fattispecie ha fornito l'art. 4 della Convenzione.

Del resto la disposizione codicistica è il frutto delle modifiche apportate dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, che a sua volta era stata ispirata da molte delle risoluzioni e delle raccomandazioni espresse in materia dagli organismi europei e che hanno costituito il tessuto della Convenzione di Varsavia, come evidenziato nel suo preambolo.

La stessa legge n. 228/2003 ha inoltre già configurato nell'art. 25-*quater* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la responsabilità degli enti per il reato di tratta di persone commesso nel loro interesse o a loro vantaggio ed introdotto misure di prevenzione del fenomeno e di assistenza delle vittime del reato largamente compatibili con quelle previste dalla Convenzione ovvero, sul versante processuale, anche più penetranti di quelle suggerite da quest'ultima.

Non di meno, per quanto riguarda le falsità "personali", la recente introduzione nel codice penale, ad opera della legge 31 luglio 2005, n. 155, anche dell'art. 497-*bis* ad oggetto il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, sembra corrispondere, almeno in parte, a quanto richiesto in proposito dalla Convenzione.

Infine va ricordato che tutti i delitti menzionati sono perseguibili d'ufficio e che l'ordinamento interno già prevede in via generale la disciplina del tentativo, del concorso di persone e della recidiva, tutti istituti richiamati dalla Convenzione.

L'intervento compiuto dal legislatore si è dunque limitato per lo più alla revisione della disciplina di alcune delle circostanze aggravanti previste per i delitti contro la personalità individuale.

In particolare la novella ha innanzi tutto provveduto ad abrogare (soltanto formalmente) le speciali circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell'art. 600 c.p. per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, dal secondo comma dell'art. 601 c.p. per il delitto di tratta di persone e dal secondo comma dell'art. 602 c.p. per quello di acquisto o alienazione di schiavi. Le disposizioni abrogate prevedevano tutte l'aumento da un terzo alla metà delle pene previste per i menzionati reati nel caso la vittima fosse minorenni o i fatti fossero diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al prelievo di organi.

Contemporaneamente il legislatore ha introdotto nel codice penale l'inedito art. 602-*bis*, nel quale, sempre in relazione agli stessi reati, è stato riproposto il contenuto comune delle tre circostanze aggravanti (e l'aumento delle pene edittali da un terzo alla metà) ed in aggiunta è stata configurata una nuova circostanza aggravante ad oggetto l'eventualità che dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Previsione che si è resa necessaria per corrispondere all'indicazione in tal senso contenuta nell'art. 24 della Convenzione.

Con riguardo all'aggravante connessa alla minore età della persona offesa deve peraltro ricordarsi che una ulteriore aggravante è prevista dall'art. 600-*sexies*, per l'ipotesi che i reati previsti dagli artt. 600, 601 e 602 siano commessi ai danni di un infraquattordicenne: previsione questa che si pone all'evidenza come speciale rispetto a quella di nuova introduzione e che a sua volta comporta un aumento di pena da un terzo alla metà.

Il legislatore non ha invece ritenuto necessario configurare apposite aggravanti per l'ipotesi che i reati vengano commessi da un pubblico ufficiale o nell'ambito dell'attività di un'organizzazione criminale, come invece espressamente richiesto dalla Convenzione.

Quanto alla prima ipotesi va infatti ricordato come la fattispecie ricada nell'area di tipicità dell'aggravante comune prevista dall'art. 61 n. 9 c.p.; con riguardo alla seconda deve invece osservarsi come, ai sensi del sesto comma dell'art. 416 c.p. (introdotto anch'esso dalla menzionata legge n. 228 del 2003), già sia prevista una specifica aggravante del reato di associazione a delinquere per l'ipotesi che il sodalizio persegua la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 600, 601 o 602.

Infine la novella configura una ulteriore ed inedita aggravante per l'ipotesi che i delitti contro la fede pubblica previsti dal Capo III del Titolo VII del codice penale - vale a dire le falsità in atti di cui agli artt. 476 - 493-*bis* c.p. - siano commessi al fine di realizzare o agevolare quelli di riduzione in schiavitù, tratta di persone ovvero acquisto o alienazione di schiavi. Come detto tale intervento non era forse necessario, ma il legislatore ha voluto garantire la dissuasività delle sanzioni previste per dette falsità (le cui fattispecie ha dunque considerato idonee a corrispondere alle istanze di criminalizzazione contenute in proposito nella Convenzione) prevedendo in tal caso un severo aumento delle pene edittali, aumentate ancora una volta da un terzo alla metà.

Redattore: Luca Pistorelli

Il vicedirettore
(Domenico Carcano)